Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1925, registro n. 8 Finanze, foglio n. 75, col quale fra gli altri, il sig. Carlo Groppetti fu nominato agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il regio decreto 14 marzo 1929, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1929, registro n. 4 Finanze, foglio n. 81, con il quale il sig. Groppetti Carlo fu confermato agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la lettera n. 4865 del 28 novembre 1968 con la quale l'ispettore generale del Tesoro delegato alla borsa valori di Milano ha portato a conoscenza:

che il dott. Carlo Groppetti con nota del 27 novembre 1968, diretta al comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano, ha dichiarato formalmente ad ogni effetto di non essere in grado di far fronte ai propri impegni afferenti alla liquidazione di borsa di fine mese novembre e successivi;

che il comitato medesimo ha dichiarato il dottor Carlo Groppetti insolvente ed ha disposto che nell'albo della borsa valori di Milano venga affisso un avviso con il quale l'insolvenza viene portata a conoscenza degli operatori;

che la deputazione della borsa valori di Milano ha autorizzato il comitato predetto a far luogo alla liquidazione immediata delle posizioni afferenti alla insolvenza;

Vista la nota n. 413-PTR/65 del 29 novembre 1968 della deputazione della borsa valori di Milano, che rende noto di aver deliberato in data 28 novembre 1968 l'esclusione del dott. Carlo Groppetti dai locali della borsa valori di Milano ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, n. 2, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Ritenuto che il dott. Carlo Groppetti, essendosi reso insolvente, ha perduto il requisito della notoria moralità e correttezza commerciale indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, e per tanto deve essere revocato dalla carica;

Visti gli articoli: 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272; 5 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9, n. 2, e 22, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Carlo Groppetti è revocato con effetto immediato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 54

(4235)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1969.

Revoca, su rinunzia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta Istituto neoterapico lombardo S.r.l., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. n. 855 in data 21 marzo 1957, con il quale la ditta Istituto neoterapico lombardo S.r.l. fu autorizzata ad attivare in Milano, corso Porta Nuova n. 46, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 5 marzo 1969, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare alla suddetta autorizzazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478, in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, alla ditta Istituto neoterapico lombardo S.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella propria officina farmaceutica sita in Milano, corso Porta Nuova, 45, concessa con decreto A.C.I.S. n. 855 in data 21 marzo 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(4192)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1969.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano:

Tariffa T(Ar)/c, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee posticipate certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte;

Tariffa T(C. Q.), relativa all'assicurazione a premio unico, di mensilità temporanee posticipate certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce il decreto ministeriale 5 luglio 1961).

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro: TANASSI

(4199)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa dell'Ente siciliano di elettricità - ESE, con sede in Catania.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Vista la domanda in data 9 marzo 1963, con la quale la Regione siciliana, a termini dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, per conto e nell'interesse dell'Ente siciliano di elettricità, con sede in Catania, la concessione delle attività elettriche indicate nell'art. 1 della legge medesima;

Vista la determinazione n. 710767 in data 24 gennaio 1968, concernente il diniego dell'autorizzazione ad ottenere la concessione di esercizio di attività elettriche in favore dell'Ente siciliano di elettricità;

Ritenuto che l'impresa dell'Ente siciliano di elettricità è soggetta a trasferimento e rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa dell'Ente siciliano di elettricità, con sede in Catania, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

Per il trasferimento di cui al precedente articolo, nessun indennizzo è dovuto, salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'Ente siciliano di elettricità, ai sensi del n. 6 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione all'Ente siciliano di elettricità dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1969

Il Ministro: TANASSI

(4317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica applicata presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di chimica farmaceutica applicata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4324)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Potenza

Con decreto ministeriale, addì 30 aprile 1969, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Potenza viene prorogata fino al 30 aprile 1970 ed il dott. Raul Testa è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri previsti dall'art 1 del decreto ministeriale 31 marzo 1966, nonchè quelli dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1968 e con carico, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del dott. Umberto Gobbatti a vice commissario governativo.

(4299)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A-207 del 28 aprile 1969, relativa all'acquisto di immobili siti in Italia da parte di non residenti, con regolamento in biglietti di banca italiani portati al seguito.

(4297)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile in Alessandria

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.70/4281 in data 23 aprile 1969, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Alessandria, via S. Dalmazzo, di proprietà dei signori Ghezzi Oreste, Candida Abbate in Spadonari e Giacomo Spadonari, per un prezzo non superiore a L. 35.190.000 (trentacinquemilionicentonovantamila).

(4207)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.909.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4267)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.983.770, per la copertura del disavanzo del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4268)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Città della Pieve (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.961.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4269)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Citerna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.322.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4270)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Costacciaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.554.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4271)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 19.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4272)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Concerviano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.843.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4273)

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Fiamignano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.977.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4274)

Autorizzazione al comune di Roccasinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Roccasinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.039.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4275)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Mandela (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.279.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4276)

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Torrita Tiberina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.780.044, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4277)

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, il comune di Acquasparta (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.515.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4278)

Autorizzazione al comune di Valnegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Valnegra (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4279)

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Annicco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.476.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4280)

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.109.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4281)

Autorizzazione al comune di Cremosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Cremosano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4282)

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Derovere (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.782.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4283)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Drizzona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.786.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4284)

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Fiesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.414.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4285)

Autorizzazione al comune di Isola Dovarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Isola Dovarese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 735.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4286)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Pescarolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4287)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per titoli e per esami a posti di segretario comunale di seconda classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova (coefficiente 229).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che, alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato fino ad un limite massimo di otto anni.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *f*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli Alto Atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di S. Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

c) dei mutilati ed invalidi civili;

d) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

e) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

f) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

B) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 21 luglio 1969.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova e devono, inoltre, dichiarare espressamente:

le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

il luogo e la data di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quinta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di laurea in giurisprudenza, od altra equipollente, in originale o in copia notarile, nonchè un certificato attestante il punteggio ottenuto nell'esame di laurea, qualora tale punteggio non risulti dal diploma.

Sono considerate equipollenti alla laurea in giurisprudenza le seguenti lauree:

in scienze politiche;
in scienze politiche e sociali;
in scienze coloniali;
in scienze diplomatiche e consolari;
in economia e diritto;
in scienze economiche e marittime;
in economia e commercio;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; lauree equipollenti a quella in giurisprudenza ed altri titoli di studio);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

e) un elenco, in carta libera e in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, i candidati interessati dovranno produrre la documentazione a fianco indicata:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato od invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter*, a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

12) madre o sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed il primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

14) mutilato o invalido del lavoro e figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata, orfano e sorella — vedova o nubile — di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

17) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4, anche se presentati entro detto termine agli uffici postali o inoltrati pel tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 1969, con inizio alle ore 8.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 7.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del 21 luglio 1969, abbia compiuto il 21° anno e non superato i 32°;

2) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati invalidi civili sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I candidati mutilati ed invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario, legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

Stipendio	L.	95.485
Assegno mensile, non pensionabile	»	3.000
Indennità integrativa speciale	»	20.400
Totale lordo mensile	L.	118.885

oltre la 13ª mensilità e i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazioni a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, indennità di alloggio, ecc.).

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni della classe quinta disponibili alla data del 30 giugno 1970.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n 604.

Roma, addì 7 maggio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME
(Tabella *F* allegata alla legge 17 febbraio 1968, n. 107)

1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
2) Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.
3) Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.
4) Nozioni di diritto civile.
5) Diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII).
6) Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7) Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).
8) Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
9) Legislazione sociale.
10) Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).
11) Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(4243)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze economiche e marittime o in scienze politiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 12 febbraio 1969 con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione stessa, riservato a laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze economiche e marittime o in scienze politiche;

Atteso, altresì, che il consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riservato a laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze economiche e marittime o in scienze politiche.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze economiche e marittime o in scienze politiche.

Ai sensi dell'art. 161, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso suddetto anche gli impiegati delle amministrazioni statali appartenenti alle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei predetti diplomi di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°, salvi i casi di elevazione di cui all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) essere di buona condotta morale e civile;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Le esclusioni dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ovvero alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, in condizioni particolarmente rischiose.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per gli alto-atesini e le persone residenti, da data anteriore al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306) e per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per gli ex combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi ed i rimpatriati di cui al precedente art. 3, n. 2), lettera *e*), che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 9, e successive modificazioni e integrazioni);

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 4.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo scaduto il termine suddetto, ancorchè risultino spedite entro il termine stesso.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, precisando l'università o l'istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

la lingua o le lingue estere (francese, inglese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova facoltativa;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza ovvero dal funzionario dell'amministrazione dei monopoli di Stato all'uopo delegato, quando la domanda stessa venga presentata personalmente dal candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 5.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dall'articolo seguente.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori ed agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui al precedente art. 2, lettera *b*), gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, a quanto segue:

1) *ex combattenti, prigionieri ed assimilati*:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate, i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della difesa-esercito, mediante il duplicato del foglio matricolare (modelli 104 e 106) rilasciato dal competente distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'amministrazione pubblica o locale (comuni, stazioni dei carabinieri, ecc.), nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, presenteranno una dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'autorità competente, da cui risulti espressamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte ed indicate nel precedente art. 3, n. 2), lettera *d*);

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale dell'Opera stessa;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948).

In luogo del decreto o del mod. 69-*ter* di cui sopra, gli interessati potranno produrre una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido per servizio ai fini della iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti il numero di iscrizione nel ruolo formato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie

di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288, ovvero mediante un certificato, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) *madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti*:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

d) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *profughi e rimpatriati*:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I profughi e rimpatriati disoccupati dovranno inoltre produrre un certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori *ceduti allo Stato jugoslavio con il trattato di pace e dalla zona B* del territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5, attestante sia il riconoscimento della qualifica di profugo dai territori suddetti, sia lo stato di disoccupazione;

7) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

9) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata da superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto articolo 5, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Per i candidati che siano dipendenti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o che abbiano partecipato a corsi di preparazione od integrazione organizzati dall'amministrazione predetta, all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), si provvederà d'ufficio. A tal fine, il possesso dei titoli di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al precedente art. 5.

Art. 7.
Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione dei monopoli di Stato all'uopo delegato.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita:

tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età strabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'art. 6, salvo il caso che l'abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo d'età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi per lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente, salvo il caso che il foglio matricolare sia stato già presentato per gli effetti di cui al precedente art. 5;

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato asegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengono ad amministrazione statale come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) *copia integrale* dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art 7, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'amministrazione dei Monopoli;

2) titolo di studio di cui al citato art. 7, lettera *A*);

3) certificato medico di cui allo stesso art. 7, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio di cui al precedente art 7, lettera *A*);

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 7, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 7, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 7, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 5 e 7, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 10.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

Prove di esame e formazione delle graduatorie

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale obbligatorie e di una prova facoltativa di lingue estere, come dal programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingua estera, classificate con almeno sei decimi.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.191.900 di cui alla tabella *B*, lettera *a*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n 749, dell'indennità integrativa speciale di L. 20.400, prevista dalla legge 17 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, dell'assegno integrativo non pensionabile mensile lordo di L. 3000 di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, salva la rideterminazione di tale trattamento economico, previsto dalla stessa legge n. 249/1968, nonchè della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e siano provvisti di stipendio d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato, conserveranno, ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio di cui sopra.

Ai vincitori del concorso, ove provengano dal personale operaio di ruolo dello Stato e siano in godimento di paga, ragguagliata ad anno, di importo superiore allo stipendio spet-

tante nella nuova qualifica, sarà attribuito l'assegno personale, non utile a pensione, previsto dall'art. 1 del regio decreto legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, da riassorbirsi nei successivi aumenti, pari alla differenza tra tale paga ed il nuovo trattamento di stipendio.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.
Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sara prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verra loro assegnata. Ad essi, qualora vengano destinati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15.
Nomina della commissione esaminatrice e diario delle prove d'esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1969
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 76

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima

Istituzioni di diritto privato.

Parte seconda

Diritto amministrativo e costituzionale.

Parte terza

Economia politica e scienza delle finanze.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale comprende:

a) Le materie oggetto delle prove scritte.
b) Elementi di diritto penale.
c) Nozioni sul sistema tributario italiano.
d) Nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
e) Statuto degli impiegati civili dello Stato.
f) Legge sul Monopolio dei sali e tabacchi (17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni).
g) Nozioni di statistica.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro: REALE

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi, in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Piazza Mastai n. 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

Fa presente (2) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . ., di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di laurea in (5) . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (6) . . . .

Fa presente di (7) . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . . . .

Dichiara, infine, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(8) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Indicare il titolo di studio posseduto.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare: di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, ovvero dal funzionario della Direzione generale dei monopoli di Stato all'uopo delegato, qualora l'istanza venga presentata personalmente dal candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4245)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sette ufficiali al 3° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

Il giorno 29 maggio 1969, alle ore 8,30, avrà luogo presso l'ufficio del capo del servizio tecnico delle trasmissioni in Roma, viale Angelico n. 19, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968 per l'ammissione di sette ufficiali al 3° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

(4413)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quindici ufficiali al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e otto ufficiali all'11° corso di specializzazione nucleare.

Il giorno 28 maggio 1969, alle ore 8,30, avrà luogo presso l'ufficio del capo del servizio tecnico chimico-fisico in Roma, via Antonio Scarpa n. 14, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968 per l'ammissione di quindici ufficiali al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e otto ufficiali all'11° corso di specializzazione nucleare.

(4414)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in chimica.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in chimica, avranno luogo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, Roma, nei giorni 12, 13 e 14 giugno 1969, con inizio alle ore 8,30.

(4040)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tre posti di ispettore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 10 del mese di ottobre 1968, messo in distribuzione il 19 aprile 1969, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a tre posti di ispettore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria, indetto con il decreto ministeriale 15 settembre 1967.

(4057)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a sei posti di operaio meccanico in prova nel ruolo del personale operaio 2ª categoria della direzione generale dell'aviazione civile.

Nel Bollettino ufficiale n. 1 del gennaio 1969 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della aviazione civile, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 21 ottobre 1968 riguardante l'approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a sei posti di operaio meccanico in prova nella 2ª categoria del ruolo del personale operaio della predetta direzione generale.

(4084)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7112 del 19 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;

Considerato che a seguito di rinunzia si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Ferruzzano, Anoia Inferiore, Caulonia, Seminara, Platì e Serrata;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei comuni a fianco indicati:

1) Basile Antonino: Ferruzzano, capoluogo;
2) Martelli Francesco: Anoia Inferiore;
3) Saladino Italo: Caulonia, frazione Ursini;
4) Marafioti Francesco: Seminara, 2ª condotta;
5) Guida Guido: Platì centro;
6) Attinà Antonino: Serrata centro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 18 aprile 1969

Il medico provinciale: LANIA

(4133)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.